



**Il percorso ISO 14001 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise:
dalla sede centrale alle sedi diagnostiche**

Avv. Lidia Flocco

**Sinergie e integrazioni tra sistema
Gestione Ambientale e Sicurezza sul
Lavoro: l'esempio delle schede di
sicurezza.**

Sistema di Gestione

Esplicita chiaramente come, tra i risultati o esiti del Sistema di Gestione debba essere compreso l'accrescimento delle prestazioni ambientali dell'organizzazione stessa.

Il "**rischio**" è definito dapprima in modo neutro, come effetto, negativo o positivo, di una incertezza. Successivamente, è caratterizzato come una "minaccia" contrapposta alle "opportunità".

E' in ogni caso un nuovo elemento fondamentale da utilizzare per l'impostazione di un efficace SGA.

Azione correttiva – azione preventiva

Si conferma la definizione di "azione correttiva", ma scompare quella di "azione preventiva", sostituita a tutti gli effetti dall'approccio generale della norma che, basando il SGA sull'analisi di rischi e opportunità, vede l'intero sistema come una grande azione preventiva onnicomprensiva.

"

L'organizzazione viene chiamata ad analizzare i "fattori" - issues - che incidono sulla sua capacità di ottenere quanto stabilito.

I fattori comprendono certamente le condizioni ambientali e le loro variazioni, ma devono essere considerati anche il contesto tecnologico, finanziario, politico, sociale, ecc

L'organizzazione dovrà determinare le minacce e le opportunità (§6.1.1) che devono essere affrontate e governate (per ottenere i risultati attesi, senza effetti indesiderati e conseguendo il miglioramento continuo. Non è richiesta l'applicazione della norma ISO 31000, ma potrà essere utile fare riferimento a principi e criteri da essa proposti. Una tipica opportunità può essere lo sviluppo di prodotti "verdi". Una minaccia comune a molte organizzazioni può essere la difficoltà di supportare il progresso tecnologico richiesto dall'evoluzione delle normative comunitarie

La prospettiva del "ciclo di vita"

L'organizzazione dovrà individuare e valutare gli aspetti ambientali dei propri prodotti/servizi considerando una "prospettiva di ciclo di vita", ovvero considerando i possibili **impatti ambientali** di prodotti e/o servizi a partire dalle fasi del reperimento delle materie prime fino allo smaltimento/recupero finale.

Pur non richiedendo l'esecuzione di una "Life Cycle Analysis" conforme alle norme di riferimento ISO 14040 e seguenti, la nuova ISO 14001 richiede una specifica analisi di questi aspetti e la loro traduzione in una progettazione orientata coerentemente alle politiche e agli obiettivi aziendali, in requisiti operativi inerenti all'approvvigionamento di beni e servizi e nella individuazione di eventuali informazioni da fornire ai clienti sull'uso e lo smaltimento di prodotti e servizi (§8.1).

il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che definisce un nuovo quadro normativo per l'immissione in commercio delle sostanze chimiche, con lo scopo di creare un sistema unico ed efficace per la gestione del rischio delle sostanze chimiche; ·

il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze, che introduce in Europa il sistema di classificazione GHS (Globally Harmonized System), sviluppato in ambito ONU con l'obiettivo di armonizzare a livello mondiale la normativa sulla classificazione e l'etichettatura

Una delle principali innovazioni del Regolamento REACH è rappresentata dalla **riallocazione** delle responsabilità, con l'onere della valutazione dei pericoli e dei rischi delle sostanze **a carico delle imprese che producono e importano** sostanze chimiche, che devono quindi adottare le necessarie misure di gestione dei rischi e trasmettere le pertinenti raccomandazioni lungo la catena di approvvigionamento.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Il REACH prevede l'obbligo di **registrazione** all'Agenzia europea delle sostanze chimiche per qualsiasi fabbricante o importatore di sostanze, tal quali o presenti in una miscela, in quantità superiore ad 1 tonnellata all'anno. Allegato alla domanda di registrazione **deve essere presentato un dossier contenente le informazioni sul fabbricante o importatore, identità della sostanza e informazioni rilevanti sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche e informazioni specifiche fornite in funzione dei quantitativi**. Per le sostanze prodotte o importate in quantità superiori alle 10 tonnellate all'anno il dichiarante **deve, inoltre, presentare una relazione sulla sicurezza chimica**.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

In particolare i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle devono:

- a) classificare le sostanze e le miscele , in conformità ai criteri del regolamento CLP prima dell'immissione sul mercato e per quelle non immesse sul mercato se sono soggette a restrizione o notifica, ai sensi del REACH;
- b) qualora una sostanza sia stata oggetto di classificazione ed etichettatura armonizzate, utilizzare la classificazione ed etichettatura armonizzate;
- c) procedere senza ritardo ingiustificato a una nuova valutazione della classificazione e all'aggiornamento dell'etichetta qualora vengano a conoscenza di nuove informazioni scientifiche o tecniche adeguate e attendibili che possono interessare la classificazione delle sostanze o miscele che si immettono sul mercato.
- d) presentare una proposta all'autorità competente di uno degli Stati membri in cui la sostanza è immessa sul mercato qualora abbiano nuove informazioni che possono portare a una modifica dell'etichettatura e degli elementi di classificazione armonizzati di una sostanza.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

I fornitori devono:

- assicurare che ogni sostanza e miscela classificata come pericolosa sia etichettata e imballata conformemente al CLP prima dell'immissione sul mercato;
- raccogliere tutte le informazioni richieste ai fini della classificazione e dell'etichettatura a norma del regolamento CLP e devono assicurare la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata fornita per l'ultima volta la sostanza o la miscela.

La prospettiva del "ciclo di vita"

L'organizzazione dovrà individuare e valutare gli aspetti ambientali dei propri prodotti/servizi considerando una "prospettiva di ciclo di vita", ovvero considerando i possibili **impatti ambientali** di prodotti e/o servizi a partire dalle fasi del reperimento delle materie prime fino allo smaltimento/recupero finale.

Pur non richiedendo l'esecuzione di una "Life Cycle Analysis" conforme alle norme di riferimento ISO 14040 e seguenti, la nuova ISO 14001 richiede una specifica analisi di questi aspetti e la loro traduzione in una progettazione orientata coerentemente alle politiche e agli obiettivi aziendali, in requisiti operativi inerenti all'approvvigionamento di beni e servizi e nella individuazione di eventuali informazioni da fornire ai clienti sull'uso e lo smaltimento di prodotti e servizi (§8.1).

La SDS deve fornire informazioni esaurienti su una sostanza o miscela per l'uso in quadri normativi per il controllo delle sostanze chimiche nei luoghi di lavoro.

Schede di Sicurezza

La scheda di dati di sicurezza costituisce un meccanismo per trasmettere le informazioni di

sicurezza appropriate sulle sostanze e sulle miscele qualora:

- ☐ una sostanza o una miscela risponda ai criteri di classificazione come pericolosa a norma del regolamento CLP;
- ☐ una sostanza sia persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) oppure molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) secondo i criteri di cui all'allegato XIII del regolamento REACH, oppure
- ☐ una sostanza sia compresa nell'elenco delle sostanze candidate all'eventuale autorizzazione ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento REACH per qualunque altro motivo. (cfr. l'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento REACH).

Le informazioni consentono al datore di lavoro:

- a) di elaborare un programma attivo di misure volte alla protezione del lavoratore, compresa la formazione, specifico per ciascun posto di lavoro;**
- b) di tenere in considerazione eventuali misure che possono risultare necessarie ai fini della tutela dell'ambiente.**

7. Un attore della catena d'approvvigionamento che sia tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 37 riporta i pertinenti scenari di esposizione (incluse, se del caso, le categorie d'uso e d'esposizione) in un allegato della scheda di dati di sicurezza che contempra gli usi identificati e comprenda le condizioni specifiche derivanti dall'applicazione dell'allegato XI, punto 3. Un utilizzatore a valle include i pertinenti scenari di esposizione e utilizza altre informazioni pertinenti desunte dalla scheda di dati di sicurezza fornitagli, per predisporre la sua scheda di dati di sicurezza per gli usi identificati.

56 Considerando

“La gestione dei rischi delle sostanze implica per i fabbricanti o gli importatori la comunicazione di informazioni sulle medesime ad altri operatori quali gli utilizzatori a valle o i distributori. Inoltre, i produttori o gli importatori di articoli dovrebbero fornire informazioni sull'uso sicuro di articoli agli utilizzatori industriali e professionali e ai consumatori su richiesta. Tale importante obbligo dovrebbe applicarsi altresì a tutta la catena di approvvigionamento, per consentire a tutti gli attori di assolvere i loro obblighi per quanto concerne la gestione dei rischi derivanti dall'uso delle sostanze.”

58 Considerando

“Il presente regolamento stabilisce specifici doveri e obblighi per fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di ►M3 miscele ◀ o articoli. Il presente regolamento si basa sul principio che l'industria dovrebbe fabbricare le sostanze, importarle, usarle o immetterle sul mercato con tutta la responsabilità e la diligenza necessarie a garantire che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla salute umana e all'ambiente”


Responsabilità in relazione al contenuto di una SDS

La responsabilità iniziale per l'elaborazione della scheda di dati di sicurezza ricade sul fabbricante, importatore o rappresentante esclusivo che è tenuto ad anticipare, nei limiti di una ragionevole fattibilità, gli usi ai quali può essere sottoposta la sostanza o miscela.

Anche gli attori più in basso nella catena di approvvigionamento devono fornire una scheda di dati di sicurezza, facendo ricorso alle informazioni ricevute dai loro fornitori, verificandone l'adeguatezza e attuandole, allo scopo di soddisfare le esigenze specifiche dei propri clienti. In ogni caso, i fornitori di una sostanza o miscela per la quale è prescritta una scheda di dati di sicurezza sono responsabili per i suoi contenuti, anche nel caso in cui non siano stati loro in prima persona a preparare detta scheda di dati di sicurezza.

Chi compila la SDS

Le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza devono essere redatte in modo chiaro e conciso. La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una **persona competente** che tenga conto delle necessità particolari del pubblico degli utilizzatori, se conosciuto. Le persone che immettono sul mercato sostanze e preparati devono assicurare che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata, anche di aggiornamento.





Grazie per l'attenzione

Avv. Lidia Flocco

L.FLOCCO@PICOZZIMORIGI.IT